

COMUNE DI VAUDA C.se
Provincia di TORINO

PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE
D.P.R. 10-09-1990 n. 285

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Luglio 2003
Aggiornamento Aprile 2011

IL PROGETTISTA:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. FINALITÀ E CONTENUTO DEL PIANO

Art. 1 - Finalità del piano

Il piano regolatore cimiteriale (PRC) del Comune di VAUDA C.se disciplina le modalità di gestione e di ampliamento della struttura cimiteriale del Capoluogo ai sensi del D.P.R. n. 285/90 e della Circ. del Min. Sanità n. 24 del 24/06/1993 e persegue le finalità contenute nel capo X del D.P.R. n. 285/90.

Art. 2 - Elaborati del piano cimiteriale

Il P.R.C. è composto dai seguenti elaborati:

- *Relazione illustrativa*
- *Regolamento Polizia Mortuaria*
- *Norme tecniche di attuazione*
- *Elaborati grafici costituiti dalle seguenti tavole:*
 - TAV. 1 _ ESTRATTI (1/5.000 - 1/1.500)*
 - TAV. 2 _ PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO (1/250)*
 - TAV. 3 _ PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO (1/250)*
 - TAV. 4 _ PLANIMETRIA COPERTURE (1/250)*
 - TAV. 5 _ PROSPETTI E SEZIONE A-B DI PROGETTO (1/250)*
 - TAV. 6 _ PLANIMETRIA QUOTATA DI PROGETTO (1/250)*

Art. 3 - Validità ed efficacia del Piano regolatore cimiteriale

Il PRC secondo quanto previsto al capo II art. 37, punto 1, del regolamento di polizia mortuaria, disciplina, l'attività cimiteriale di almeno vent'anni; inoltre, come disposto dall'art. 37 punto 8, ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionarlo per valutare possibili variazioni di tendenza delle sepolture. Gli elaborati grafici dovranno essere aggiornati, ogni cinque anni o nel caso in cui vi siano modifiche ed ampliamenti ai sensi dell'art. 54, capo X del D.P.R. n° 285/1990.

Le previsioni ed i vincoli del PRC hanno efficacia nei confronti dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia. Per quanto non previsto dal PRC si fa riferimento al regolamento comunale di polizia mortuaria e al DPR n. 285/1990, nonché alla Circolare Ministeriale n° 24/1993.

In caso di controversia nell'applicazione dei diversi elaborati del PRC, la prescrizione delle presenti norme prevale rispetto a quelle degli elaborati grafici.

2. NORME GENERALI

Art. 1 - Delimitazione degli spazi o zone

Il PRC individua gli spazi da destinare a:

- *Campi di inumazione comuni*
- *Manufatti di tumulazione per famiglie o collettività*
- *Aree per la costruzione di loculi comunali*
- *Aree per la costruzione di loculi privati*
- *Aree per la costruzione di edicole private*
- *Aree per la costruzione di cellette ossario*
- *Aree per la costruzione di nicchie cinerarie*
- *Ossario comune*
- *Cinerario comune*

Il piano individua inoltre le infrastrutture esistenti ed in progetto quali:

- *vie di accesso*
- *zone parcheggio*
- *spazi e viali destinati al traffico interno*
- *percorsi per disabili*
- *camera mortuaria e di osservazione*
- *servizi destinati al pubblico*
- *ufficio custode*
- *depositi*

Il PRC individua l'impianto fognario, idrico e di raccolta delle acque meteoriche, detta le norme di arredo cimiteriale di interesse privato e pubblico, come disposto dall'art. 60 del D.P.R. n. 285/1990, prevede particolari norme per il restauro e la progettazione sia delle tombe di famiglia che dei loculi comunali, norma le caratteristiche costruttive dei manufatti con riguardo ai materiali ed alle tipologie costruttive.

Art. 2 - Area di rispetto cimiteriale

Le aree di rispetto cimiteriale sono regolate dal PRGC secondo i disposti dall'art. 27 della Legge Regionale n° 56 e s.m.i.. È previsto un adeguamento del limite dell'area di rispetto in relazione alle previsioni di ampliamento cimiteriale. Ad approvazione finale del PRC tale modifica dovrà essere recepita in apposita variante del PRGC, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Art. 3 - Superficie dei lotti per le inumazioni

La superficie dei lotti per le inumazioni, come disposto dall'art. 85 del D.P.R. n° 285/1990, deve superare di almeno la metà l'area netta da calcolare sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio, tenendo conto delle inumazioni effettuate a seguito delle esumazioni di cui all'art. 86 del D.P.R. n° 285/1990 e di eventi straordinari.

Al fine del calcolo della superficie dei campi di inumazione si fa riferimento all'art. 71 e 72 del D.P.R. n° 285/1990 che dettano le dimensioni delle fosse e dei percorsi.

Art. 4 - Norme relative alle strutture per la tumulazione

Il PRC prevede e detta i criteri per gli ampliamenti e per la tumulazione mediante la ristrutturazione dei manufatti esistenti e le nuove costruzioni, sia per loculi che per le sepolture private e le strutture per la conservazione di ossa o ceneri.

3. APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 1 - Approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale

Il PRC dovrà essere adottato con atto deliberativo del Consiglio Comunale e, ai sensi della L.R. n. 5 del 15.03.2001, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 del B.U.R. n. 12 del 21.03.2001, dovrà essere approvato dall'ASL alla quale la Regione Piemonte ha delegato le funzioni amministrative di esame e di approvazione.

Art. 2 - Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale

Il PRC si attua mediante interventi edilizi diretti (concessioni singole) disciplinati dalle norme generali vigenti per l'edilizia privata e nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche di cui al DPR 285/90 ed alla Circ. n. 24/93.

4. NORME PER L'EDIFICABILITÀ

Art. 1 - Condizioni necessarie

Le condizioni minime necessarie per l'edificazione dei manufatti sono l'esistenza o la previsione di idoneo accesso e della raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Per i loculi comunali l'onere di esecuzione delle suddette infrastrutture è a carico del Comune.

Per eventuali loculi privati e per le tombe di famiglia risultano a carico dei privati solo la raccolta e l'allacciamento agli scarichi delle acque meteoriche.

Art. 2 - Parametri edilizi

Criteri costruttivi per manufatti a sistema di tumulazione

Per i criteri costruttivi per manufatti a sistema di tumulazione è applicata la norma del punto 13 della Circolare Ministeriale n° 24 del 24 giugno 1993.

Altezza dei fabbricati

L'altezza del manufatto si misura dall'intradosso dell'ultima soletta ed è multiplo degli spazi tecnici normativi dall'art. 13 della Circolare Ministeriale n° 24 del 24 giugno 1993.

Distanze ed allineamenti

Le distanze e gli allineamenti sono differenziati secondo il campo e il tipo di sepoltura come di seguito elencati:

1) Campi inumazioni adulti e bambini

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità (ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 285/1990).

I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa (ai sensi dell'art. 72 comma 2 del D.P.R. 285/1990).

2) Manufatti per la tumulazione in loculi sia comunali che privati

Per le nuove costruzioni devono essere garantite le misure di ingombro libero interno, multipli degli spazi tecnici della tumulazione (ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990 e del punto 13.2 della Circolare Ministeriale n. 24 del 24 giugno 1993).

5. TIPI DI INTERVENTO E MODALITÀ

Art. 1 - Tipi di intervento

I tipi di intervento previsti per le varie aree del territorio cimiteriale sono i seguenti:

1) Manutenzione ordinaria

Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei manufatti edilizi e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria non è richiesta né concessione, né autorizzazione; è sufficiente la segnalazione scritta al Comune.

2) Manutenzione straordinaria

Costituiscono interventi di manutenzione straordinari le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire parti anche strutturali fatiscenti dei manufatti edilizi compresa la formazione delle finiture esterne.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria è necessaria la dichiarazione di inizio attività o la concessione edilizia.

3) Restauro conservativo

Costituiscono interventi rivolti a conservare i manufatti edilizi e assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali, strutturali, dell'organismo stesso.

Il tipo di intervento prevede:

- a) il restauro degli aspetti architettonici e, ove il caso, il ripristino delle parti alterate;
- b) il consolidamento statico, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare posizioni e quote, degli elementi strutturali fondamentali.

Gli interventi sono soggetti a dichiarazione di inizio attività o concessione edilizia.

4) Ristrutturazione

Si riferisce ad interventi di ristrutturazione che ammettono anche variazioni di superfici e recupero di volumi nei limiti delle Norme di Attuazione e delle previsioni del PRC.

Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti affinché si adeguino alle misure previste dalla normativa.

È consentito la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione degli organismi edilizi o di loro parti.

Gli interventi sono soggetti a dichiarazione di inizio attività o concessione edilizia.

5) Nuovo impianto

Si riferisce ad interventi rivolti all'utilizzazione di aree inedificate. In tali aree i manufatti dovranno rispettare gli elementi tipologici, formali e strutturali di quanto previsto delle presenti norme.

Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione edilizia.

6. AREE DI INTERVENTO E MODALITÀ ATTUATIVE

Il PRC individua le aree d'intervento e norma gli interventi ammissibili indicati all'art. 1 del capo 5, fatte salve eventuali ulteriori specificazioni.

Art. 1 - Aree di intervento e modalità attuative (ai sensi dell'art. 56 del DPR n° 285/1990)

1) CAMPI INUMAZIONI ADULTI

INTERVENTI AMMESSI: manutenzione ordinaria

NORMATIVA PARTICOLARE:

Le aree ai sensi degli art. 57 e 68 del DPR n° 285/1990, devono avere terreno sciolto sino alla profondità di mt. 2,50 o reso tale con facili lavori di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di permeabilità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano campagna e avere altezza tale da essere in piano o comunque con il livello più alto della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di mt. 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Le dimensioni delle aree ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n° 285/1990, si prevedono in base ai multipli delle singole fosse, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n° 285/1990, che devono avere profondità non inferiore a mt. 2,00, nella parte più profonda devono avere lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e distanza l'una dall'altra di almeno mt. 0,50 da ogni lato.

I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fosse di inumazione.

Ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n° 285/1990, ogni fossa deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 285/1990, ciascuna fossa dopo che vi sia stato deposto il feretro, colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie, potrà essere dotata di un copritomba oltre alla lapide.

I materiali da utilizzare sono i seguenti:

a) LAPIDE:

marmo bianco, pietre grigie del Piemonte (graniti, pietra di Luserna, serizzo o similari) e materiali lapidei consoni.

Le dimensioni non devono superare metri 0,80 in altezza e metri 0,60 in larghezza con spessore massimo di 15 cm.

b) COPRITOMBA:

marmo bianco, pietre grigie del Piemonte (graniti, pietra di Luserna, serizzo o similari) e materiali lapidei consoni.

Le dimensioni non devono superare metri 0,60 in larghezza e metri 1,60 in lunghezza.

Gli accessori quali lettere, cornici, lampade, vasi, devono essere in materiali inalterabili e comunque non cromati.

Ogni epigrafe deve contenere le sole generalità del defunto e le rituali espressioni.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.

È consentita la piantumazione di essenze vegetali all'interno del perimetro copritomba dalle misure sopraindicate; dovranno essere mantenute ad un'altezza massima di 40 cm. dal piano di calpestio dei percorsi pedonali interni ai campi di inumazione. È inoltre consentita la piantumazione di essenze vegetali stagionali o arbustive di altezza massima pari alla lapide in prossimità della medesima.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. n° 285/1990 e del successivo articolo.

2) TUMULAZIONE IN LOCULI COMUNALI DI NUOVO IMPIANTO

INTERVENTI AMMESSI: Manutenzione ordinaria – Manutenzione straordinaria – Ristrutturazione – Nuovo impianto,

MODALITÀ ATTUATIVA: sono di competenza comunale

NORMATIVA PARTICOLARE:

La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve avere un dimensionamento strutturale per carichi su solette di almeno 250 Kg/mq. con verifica al rischio sismico (punto 13.1 Circolare 24 giugno 1993, n° 24), ed avere caratteristiche architettoniche identiche all'esistente.

Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

Il dimensionamento dei loculi deve garantire misure d'ingombro libero interno non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura (punto 13.2 Circolare 24 giugno 1993, n° 24).

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.

È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o altro materiale, avente caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

I nuovi manufatti devono avere caratteristiche architettoniche tipologicamente compatibili con le tipologie dell'immediato contesto.

A norma della legge 13 del 9.1.1989 i nuovi impianti devono essere adeguati al superamento delle barriere architettoniche.

Per gli accessori i loculi devono essere dotati di:

- Portafiori
- Ritratto
- Epigrafi

3) TUMULAZIONE IN LOCULI COMUNALI ESISTENTI

INTERVENTI AMMESSI: Manutenzione ordinaria – Manutenzione straordinaria – Restauro conservativo – Ristrutturazione,

MODALITÀ ATTUATIVA: sono di competenza comunale

NORMATIVA PARTICOLARE:

La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve avere un dimensionamento strutturale per carichi su solette di almeno 250 Kg/mq. con verifica al rischio sismico (punto 13.1 Circolare 24 giugno 1993, n° 24), ed avere caratteristiche architettoniche identiche all'esistente.

Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

Il dimensionamento dei loculi deve garantire misure d'ingombro libero interno non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura (punto 13.2 Circolare 24 giugno 1993, n° 24).

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.

È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o altro materiale, avente caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

A norma della legge 13 del 9.1.1989 i nuovi impianti devono essere adeguati al superamento delle barriere architettoniche.

Per gli accessori i loculi devono essere dotati di:

- Portafiori
- Ritratto
- Epigrafi

4) TUMULAZIONE IN LOCULI PRIVATI DI NUOVO IMPIANTO

INTERVENTI AMMESSI: Manutenzione ordinaria – Manutenzione straordinaria – Restauro conservativo – Ristrutturazione - Nuovo impianto,

MODALITÀ ATTUATIVA: sono di competenza privata

NORMATIVA PARTICOLARE:

La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve avere un dimensionamento strutturale per carichi su solette di almeno 250 Kg/mq. con verifica al rischio sismico (punto 13.1 Circolare 24 giugno 1993, n° 24), ed avere caratteristiche architettoniche identiche all'esistente.

Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

Il dimensionamento dei loculi deve garantire misure d'ingombro libero interno non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura (punto 13.2 Circolare 24 giugno 1993, n° 24).

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.

È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o altro materiale, avente caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

I nuovi manufatti devono avere dimensioni esterne e caratteristiche architettoniche identiche ai manufatti esistenti.

A norma della legge 13 del 9.1.1989 i nuovi impianti devono essere adeguati al superamento delle barriere architettoniche. È vietata la realizzazione di cripte e vani interrati finalizzati ad utilizzo di sepolture o di ossari.

Per gli accessori i loculi devono essere dotati di:

- Portafiori
- Ritratto
- Epigrafi

5) TUMULAZIONE IN EDICOLE PRIVATE ESISTENTI

INTERVENTI AMMESSI: Manutenzione ordinaria – Manutenzione straordinaria – Restauro conservativo – Ristrutturazione,

MODALITÀ ATTUATIVA: sono di competenza privata

NORMATIVA PARTICOLARE:

Per gli interventi strutturali valgono le norme dei punti 13.1 e 13.2 della Circolare 24 giugno 1993, n° 24.

I rivestimenti, e finiture e gli accessori dovranno rispondere alle caratteristiche del contesto cimiteriale esistente.

6) TUMULAZIONE IN EDICOLE PRIVATE DI NUOVO IMPIANTO

INTERVENTI AMMESSI: Nuovo impianto,

MODALITÀ ATTUATIVA: sono di competenza privata

NORMATIVA PARTICOLARE:

Per gli interventi strutturali valgono le norme dei punti 13.1 e 13.2 della Circ. n. 24/93.

La tipologia, i rivestimenti, le finiture e gli accessori dovranno essere coerenti con quelli delle edicole già edificate (escluse le deroghe adottate).

7) CELLETTE OSSARIO ESISTENTI

INTERVENTI AMMESSI: Manutenzione ordinaria – Manutenzione straordinaria – Restauro conservativo – Ristrutturazione,

MODALITÀ ATTUATIVA: sono di competenza comunale

NORMATIVA PARTICOLARE:

I rivestimenti, e finiture e gli accessori in caso di sostituzione dovranno rispondere alle caratteristiche formali ed estetiche del contesto cimiteriale.

8) CELLETTE OSSARIO DI NUOVA FORMAZIONE

INTERVENTI AMMESSI: Nuovo impianto,

MODALITÀ ATTUATIVA: sono di competenza comunale

NORMATIVA PARTICOLARE:

La struttura sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve avere un dimensionamento strutturale per carichi su solette di almeno 250 Kg/mq. con verifica al rischio sismico (punto 13.1 Circolare 24 giugno 1993, n° 24).

Il dimensionamento di un ossario deve garantire misure d'ingombro libero interno non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30.

Nel caso della tumulazione di resti non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti dei loculi, bensì con la usuale collocazione di piastra in materiale di cui ad articolo seguente.

I rivestimenti, le finiture e gli accessori in caso di sostituzione dovranno rispondere alle caratteristiche formali ed estetiche del contesto cimiteriale.

9) CELLETTE CINERARIE DI NUOVA FORMAZIONE

INTERVENTI AMMESSI: Nuovo impianto,

MODALITÀ ATTUATIVA: sono di competenza comunale

NORMATIVA PARTICOLARE:

La struttura sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve avere un dimensionamento strutturale per carichi su solette di almeno 250 Kg/mq. con verifica al rischio sismico (punto 13.1 Circolare 24 giugno 1993, n° 24).

Il dimensionamento di una nicchia deve garantire misure d'ingombro libero interno non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 0,30, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,50.

Nel caso della tumulazione di ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti dei loculi, bensì con la usuale collocazione di piastra in materiale lapideo eventualmente abbinato a trasparenze.

I rivestimenti, le finiture e gli accessori in caso di sostituzione dovranno rispondere alle caratteristiche formali ed estetiche del contesto cimiteriale.

10) CINERARIO COMUNALE

INTERVENTI AMMESSI: Nuovo impianto,

MODALITÀ ATTUATIVA: sono di competenza comunale

NORMATIVA PARTICOLARE:

È previsto nello strumento urbanistico la realizzazione di un cinerario comune nell'area di ampliamento cimiteriale.

Art. 2 – Specifica normativa

I rivestimenti, le finiture e gli accessori in caso di manutenzione e di sostituzione dovranno rispondere alle caratteristiche formali ed estetiche del contesto cimiteriale in specifico, ottemperando al vigente regolamento e strumento urbanistico cimiteriale.

È vietato l'uso di qualsiasi materiale plastico, metallico e comunque non naturale, neanche con impiego provvisorio. È vietata la realizzazione di cripte e vani interrati finalizzati ad un utilizzo di sepolture o di ossari.

Art. 3 – Manutenzione dei manufatti

I concessionari delle tombe a loculi private e delle edicole private, e/o loro successori o aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge.

Art. 4 – Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione delle tombe di iniziativa privata, devono essere redatte su carta legale, firmate dal richiedente, e presentate entro dodici mesi dalla data della concessione dell'area.

A tale domanda si dovranno allegare, in triplice copia, i progetti corredati da dettagliata relazione descrittiva dell'opera da eseguire e dei materiali da usare; gli elaborati progettuali saranno firmati da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

I disegni rappresentati in pianta, sezioni e prospetti in scala idonea, devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e del proprietario.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni e fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Igienico Edilizia.

I singoli progetti devono essere approvati dall'Amministrazione Comunale su conforme parere dell'Ufficio Sanitario, della Commissione Igienico Edilizia e degli organi competenti.

Nessuna modifica al progetto originale autorizzato dal Comune può effettuarsi senza averne fatto richiesta ed ottenuta l'approvazione.

Art. 5 – Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

La costruzione dell'opera dovrà essere portata a termine entro diciotto mesi dalla data della denuncia di inizio lavori.

I termini perentori per la denuncia di inizio lavori sono di un anno dal rilascio della concessione edilizia.

Qualora i lavori non terminassero nei termini fissati, la concessione edilizia sarà da intendere decaduta.

Occorrerà il rilascio di nuova concessione edilizia per il prosieguo dei lavori; la concessione dell'area si intende decaduta e la decadenza comporterà la perdita della somma pagata, qualora non venga richiesta nuova concessione edilizia entro tre mesi dalla decadenza della concessione edilizia rilasciata in precedenza.

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recintare l'area di cantiere, mediante apposita recinzione, senza occupare posti limitrofi ed i lavori dovranno essere condotti secondo i vigenti disposti normativi in materia di sicurezza.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danno né alle proprietà comunali né a manufatti privati, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni provocati.